

# ASSEMBLEA REGIONALE DI PUGLIA

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

*Allegato*  
 .....  
*Giuseppe*  
 .....  
*Ministero*  
 .....  
*Allegato*  
 .....  
*110*

---

**NORME PER LA FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE E GESTIONE  
DELLA CARTOGRAFIA TECNICA E TEMATICA DI PUGLIA**

On. colleghi !

Fra le Scelte Strategiche alla base del Piano di Sviluppo Regionale (aprile 1982) progetto prioritario era il "Sistema Informativo Territoriale per la gestione ambientale e socio-economica della Regione".

Nel documento si sottolineava *"la necessità della realizzazione per la Regione di una carta tecnica a grande scala sempre aggiornata"* e si riteneva *"indispensabile ormai una cartografia di base moderna per una moderna programmazione e pianificazione urbanistica, industriale ed agricola e per la conoscenza e la razionale utilizzazione delle risorse dell'ambiente naturale"*.

Affinchè la Puglia del 2000 possa disporre dei supporti indispensabili al suo sviluppo, dopo un decennio di assoluto silenzio e di ritardo incolmabile, il problema delle attività geotopografiche e delle informazioni territoriali, che si pone in termini drammatici, considerando l'attuale stato delle finanze regionali, dovrà essere affrontato con l'innovazione radicale dell'organizzazione del mercato, prevedendo norme legislative idonee a promuovere e coordinare le attività di ricerca, studio, rilevazione e gestione di dati geotopografici, geofisici e di informazione territoriale.

#### INQUADRAMENTO

Contesto tecnico scientifico. I dati geotopografici (acquisiti attraverso un complesso e articolato processo tecnologico) costituiscono gli elementi portanti di ogni documento cartografico di base.

Il Sistema Informativo Territoriale, con la georeferenziazione dei dati ambientali, anagrafici, statistici, socioeconomici, ecc., consente di realizzare il passaggio dal **dato** all'**informazione**.

Quale registrazione di un **fatto** o **oggetto** il dato, se opportunamente strutturato aggregato correlato, acquisisce, attraverso elaborazioni, la qualità di fornire un messaggio significativo. Si passa così dalla **descrizione** dei luoghi alla **evidenziazione** dei fenomeni, attribuendo loro un senso o un significato utile a una massa più grande di utenti finali.

Nel settore della ricerca esiste un grave scollamento fra industrie e mondo accademico. Per la formazione professionale del personale tecnico v'è assenza di interesse specifico ai vari livelli di istruzione. L'Italia, una volta all'avanguardia in campo mondiale nello specifico settore, oggi è sempre più lontana dai livelli **standard** raggiunti dalle altre nazioni!

Contesto legislativo. Prescindendo dalle leggi sulla sicurezza nazionale la legislazione è sostanzialmente ferma alla L.2/2/1960, n.68, "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici".

Dal 3 giugno 1992 giace presso la Camera dei Deputati una proposta di legge sul "Riordinamento delle attività geografiche nazionali".

Nell'ambito delle attività di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti nell'area dell'automazione delle pubbliche amministrazioni, il Ministro per la Funzione Pubblica con la circolare 26 giugno 1992, prot.n.90507/18.10.3, "*Sistema di codifica dei particolari cartografici ai fini del trasferimento dati*", ha dato un suo valido contributo all'ammodernamento del settore, ritenendo la definizione del sistema di codifica dei particolari cartografici **fondamentale** ai fini della normalizzazione dei sistemi informativi territoriali e delle modalità di scambio di dati attraverso tecnologie telematiche.

A livello regionale quasi tutte le regioni d'Italia si sono dotate di legge cartografica regionale, la Puglia ne è ancora priva.

#### LO STATO ATTUALE DEL MERCATO CARTOGRAFICO.

In ambito CEE ogni nazione, per la tutela del proprio patrimonio produttivo di questo così specifico e delicato settore (il **cartografico-informativo**), adopera attenzioni e cure da renderlo fortemente efficiente e competitivo.

L'Italia, invece, si è caratterizzata per l'abbandono del settore al degrado.

In Puglia, nel settore urbanistico, a dieci anni dalla emanazione della L.R. n.56/80 "Tutela ed uso del territorio", la Delibera Regionale n.6320/89 sui "Criteri per la formazione degli strumenti urbanistici...", ponendo la conoscenza "**scientifica**" del territorio alla base della nuova strategia di pianificazione, ha rivalutato la fase conoscitiva da **ruolo ausiliario a momento prioritario e autonomo** fornendo, fra l'altro, un primo Capitolato di cartografia numerica.

Il sorgere di una prima normativa in urbanistica ha avuto immediati riflessi sul mercato cartografico di Puglia. Ha stimolato una sia pur minima **domanda di cartografia**, prima assolutamente inesistente, promuovendo una domanda polverizzata e scoordinata a livello di singoli comuni con investimenti risicati.

In verità la Regione Puglia si è disinteressata della cartografia avendo delegato alla CasMez la produzione della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000.

La CasMez ha prodotto n.210 elementi a colori di cartografia tradizionale per Ha.207500, località Bari Nord (da Bari a Barletta) ripresa aerea del 1974: un cimelio storico!

(Sono gli elementi in vendita presso l'Ufficio Cartografico Regionale a prezzo politico pari al costo della stampa).

Ha prodotto ancora n.201 elementi per Ha.165000 della costa Sud Bari fino a Brindisi e dell'area di Taranto, ripresa aerea del 1985. Questi elementi giacciono presso i depositi della CasMez.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica ha prodotto n.88 elementi in b/n dell'area di Lesina e Varano per Ha.60000, ripresa aerea del 1988: non in vendita!

I maggiori committenti di cartografia in Puglia attualmente risultano essere i Comuni, l'ANAS, i Consorzi di Bonifica, con sprechi e sovrapposizioni e un investimento globale assolutamente misero.

Per imprese e professionisti le fonti di gratuito approvvigionamento cartografico sono stati sempre e solamente i Comuni. Per cui si assiste al triste fenomeno di grosse imprese, anche a valenza internazionale, concessionarie di investimenti a carattere territoriale per centinaia di miliardi, dedicarsi all'accantonaggio di cartografia esistente spesso illegibile senza alcun scrupolo sulla veridicità di quanto ivi rappresentato.

Cioè, mentre i relatori della proposta legislativa nazionale evidenziano che i costi della conoscenza territoriale incidono per l'1÷2% sul costo dell'opera, qui in Puglia si investono centinaia di miliardi spendendo per i rilievi poche migliaia di lire.

Di qui una riflessione: è doveroso respingere la corresponsabilità e l'obbligo di verifica degli organi politici collettivi sulla congruità degli atti tecnici istruiti e formalmente vistati dai competenti organi tecnici, però, rimane agli organi regionali eletti una responsabilità politica nel settore di leggi non emanate, di indirizzo e coordinamento assente.

#### **LE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DEL MERCATO CARTOGRAFICO IN PUGLIA.**

Dal 1° gennaio 1993 per le modalità di gestione delle opere pubbliche valgono le direttive CEE e, nel merito, il 30 dicembre 1992 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di "**Legge quadro sui lavori pubblici**" per l'adeguamento alla normativa CEE ancora all'esame delle Camere.

La Giunta Regionale, con decorrenza dal 1° marzo 1993 ha disposto che, per tutte le spese che rientrano nell'ambito della legge regionale 16/05/1985 n.27, trovino applicazione la "*Direttiva sulle modalità di gestione delle opere pubbliche*" divulgata dal Ministero dei LL.PP. con circolare datata 12/08/1992, n.4006/21/AAGG. La direttiva "*Merloni*" anticipa molta normativa recepita con più sistematicità nel disegno di Legge Quadro già menzionato.

La Legge Quadro, nel normare la attività di progettazione riprendendo quanto già stabilito nella direttiva Merloni individua gli elementi determinanti il cambiamento in:

- un iter progettuale documentato fino al dettaglio nei suoi vari aspetti conoscitivi di *"tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti..."*;
- la corresponsabilità del progettista *"per varianti in corso di esecuzione dovute a errori e approssimazioni ovvero insufficienti approfondimenti tecnici. L'impegno è garantito mediante assicurazione, la quale copra, oltre alle spese di progettazione della eventuale variante, i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per l'iniziale carenza progettuale, per un importo non inferiore al 20% del costo totale dell'opera progettata"*.

Cioè, a corredo del progetto esecutivo, si prescrive una conoscenza documentata del territorio, per cui la **fase conoscitiva non è più una opzione.**

Il progettista dovrà necessariamente esprimere tutto il suo "interesse" ad acquisire tutti gli elementi specialistici necessari alla predisposizione del progetto.

La nuova normativa creerà un nuovo mercato. Per cui l'efficacia del quadro legislativo e normativo che andrà a formarsi a livello nazionale e regionale, sarà determinante per lo sviluppo del mercato cartografico e informativo e per una sana competitività fra le forze e gli intelletti che vorranno dedicarsi.

La razionalizzazione del mercato (le norme) e una politica economica mirata alla redditività globale (economica, sociale, ambientale) degli investimenti territoriali, se riportati nei processi di programmazione, pianificazione, progettazione, valutazione d'impatto ambientale, richiedono una maggiore scientificità della fase conoscitiva e ne pretendono la qualità.

Per cui in Puglia, nella assoluta mancanza di patrimonio cartografico valido, la presente legge, regolamentando la produzione e l'uso della informazione territoriale, può costituire l'elemento propulsore per stimolare le forze interessate, sia pubbliche che private, a realizzare quella base informativa che permetta di raggiungere in tempi rapidissimi posizioni di avanguardia, sfruttando la condizione favorevole di chi arriva ultimo senza investimenti pregressi da ammortizzare o valorizzare e senza vincoli o posizioni acquisite da demolire o difendere.

#### PROVVEDIMENTI

Viste le drammatiche carenze di conoscenza territoriale nella progettazione in Puglia la prima istanza da soddisfare è che all'attività di raccolta, elaborazione, gestione e fruizione dei dati territoriali siano preposti personale ed organi altamente specializzati.

Esigenza ovvia! ma che vuole una serie di provvedimenti:

privata sia per i produttori che per l'utenza pubblica e privata, riservando particolare attenzione ai problemi della Qualità.

In dettaglio:

- l'art.1 riconosce la centralità della conoscenza territoriale togliendo ogni alibi alle omissioni e definisce le finalità della legge che vuole essere di stimolo all'imprenditoria pugliese e non;
- l'art.2 detta le norme di utilizzo della cartografia in regime di qualità, mentre con il richiamo alle regole per la protezione del diritto d'autore si vuole stroncare il triste fenomeno del falso cartografico o dell'uso arbitrario e gratuito del bene "cartografia", causa prima della inesistenza di una corretta domanda cartografica e ostacolo al formarsi di un normale mercato di settore;
- l'art.3 definisce il minimo di attività che la Regione dovrebbe comunque esplicitare per usufruire pienamente di una base conoscitiva sempre aggiornata ed esaustiva.

## **NORME PER LA FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CARTOGRAFIA TECNICA E TEMATICA REGIONALE.**

### **ART. 1) FINALITA'**

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cartografia e della informazione territoriale per la programmazione e pianificazione urbanistica, industriale e agricola e per la conoscenza e la razionale utilizzazione delle risorse e dell'ambiente naturale, promuove e favorisce ogni iniziativa volta

- a sviluppare e regolamentare la produzione e l'uso della cartografia tecnica e tematica e dell'informazione territoriale;
- ad unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e a diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate secondo la normativa regionale emanata o da emanare;
- a soddisfare la domanda cartografica nelle aree territoriali svantaggiate. In dette aree, per una puntuale fruizione della cartografia, si pone il problema del riequilibrio territoriale della domanda/offerta, dovuto al diverso tasso dell'investimento pubblico-privato sul territorio.

### **ART. 2) CARTOGRAFIA ALLEGATA AI PROGETTI**

1. La Regione ritiene irrinunciabile, nella fase conoscitiva dei processi progettuali e pianificatori, l'uso di cartografia tecnica e tematica con le caratteristiche di qualità o aggiornamento prescritte dalle norme regionali emanate o da emanare, per cui i piani e i progetti redatti dalla regione e dagli enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio nonchè quelli presentati agli stessi enti da terzi devono essere corredati di basi cartografiche in originale e di attestazioni del diritto d'uso e della data di aggiornamento.

2. Tutte le basi cartografiche degli elaborati tecnici dei progetti e dei piani, di cui al comma 1, devono essere rilasciati da produttore in possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme vigenti.
3. Ai fini della protezione del diritto d'autore l'utilizzo **delle basi cartografiche** è subordinata ad un atto unilatero con cui il soggetto che acquisisce il diritto d'uso si obbliga a non distribuire a terzi, anche gratuitamente, i supporti e/o i dati acquisiti, o, comunque, a non compiere alcun atto di commercio degli stessi, nonché a non convertire le informazioni cartografiche, ottenute su supporto cartaceo, su supporti adatti alla elaborazione elettronica e a non compiere in alcun modo attività diretta o indiretta di elaborazione elettronica sulle informazioni stesse se non consentite dal contratto di acquisto.
4. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente articolo ed è delegata ad adottare tutte le azioni finalizzate all'adempimento.

### ART. 3) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il supporto cartografico ed informativo del quadro conoscitivo, obbligatoriamente allegato a ciascun piano, programma, progetto della Regione e degli altri Enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio, costituisce elemento inderogabile per l'approvazione dei piani e progetti.
2. In attuazione del comma 1 si indica quale minimo inderogabile il corredo di carte tecniche e tematiche relative ai contenuti esemplificativi previste da:
  - L.R. 31/05/1980 n.56 e Delibera di G.R. del 13/11/1989 n.6320 L.S. n.431 del 08/08/1985, L.R. 11/05/1990 n.30, L.S. 06/12/1991 n.394;
  - L.S. 18/05/1989 n.183, D.P.C.M. 23/03/1990, L.S. 253/90, Delibera G.R. 26/10/1990 e Delibera G.R. 2683/91, D.P.R. 07/01/1992;
  - Decreto Ministero Ambiente 16/05/1989;

- D.P.C.M. 10/07/1988 n.377, D.P.C.M.- 27/12/1988, L.R.  
11/05/1990 n.30, Dec.Min. Ambiente 14/12/1992.

3. L'Ufficio Cartografico Regionale, in coordinamento con i rappresentanti degli altri Assessorati, procederà a periodiche revisioni e integrazioni del corredo delle basi conoscitive cartografiche.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla I-IV-V Commissione

Consiliare il 20.1.84